

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

-Barrare le voci che non interessano -Riempire gli spazi con l'asterisco (*) fino a:

TG nel caso di intervento di nuova costruzione.

TGR nel caso di intervento di ristrutturazione.

TGSE nel caso di determinazione oneri concessori per sistemazioni esterne.

NOTE ALLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

- (1) Per interventi:
- | | |
|----------------------|--------------------|
| in zona A: | incremento del 20% |
| in zona B: | incremento del 30% |
| in tutte altre zone: | incremento del 50% |
- (2) Da definirsi in sede di istruttoria ai fini del rilascio della concessione edilizia.
Non consiste in prestazione onerosa ma è relativa ad opere da realizzarsi per la sistemazione dei luoghi di intervento.
- (3) Per interventi comportanti la realizzazione di opere che, a fronte di un onere aggiuntivo, altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici e/o ambientali; saranno considerati tali gli interventi finalizzati a ridurre e/o ritardare il deflusso delle acque piovane, quali ad esempio pavimentazioni filtranti nei piazzali, tetti - giardino, bacini di ritenuta, costruzione o ripristino di terrazzamenti sui pendii e simili o anche opere di sistemazione a verde che concorrano a rendere più qualificato, sotto il profilo ambientale, ecologico o percettivo paesistico, il sito interessato; egualmente si giudicano meritevoli di questa riduzione, nell'ambito del Centro Storico cittadino e relativamente ad edifici di pregio gli interventi particolarmente onerosi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni artistici e architettonici, quali riaperture di logge, recupero di edicole votive e ripristino di facciate dipinte; non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della riduzione le opere e gli accorgimenti imposti da provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, comunque, tutti gli interventi che risultino obbligatori ai sensi di legge.
- (4) In aggiunta al contributo per opere di urbanizzazione nella misura prevista dalla presente tabella deve inoltre essere corrisposto, con le stesse modalità e negli stessi termini, anche il costo delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/01, ove non si ritenga necessario che le opere vengano realizzate direttamente dal richiedente la concessione. Tale contributo è stabilito nella misura del 10% degli oneri di urbanizzazione già definiti.
- (5) Agli spazi di parcheggio non pertinenti ricavati in struttura su copertura, in aree esterne o con sistemazione a raso, si applica una quota per metro quadrato di superficie (spazi di sosta comprensivi degli spazi manovra), pari al **50%** della tariffa prevista alla voce **"park"** per interventi di **nuova costruzione**.
- (6) Ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.R. n. 1/2008, come sostituito dall'art. della L.R. 4/2013, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, la quota del contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi è pari a euro 228,20 per ogni metro quadrato di superficie imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nell'allegato B della L.R. n. 25/1995.
- (7) In caso di interventi subordinati all'approvazione di apposita variante urbanistica la riduzione viene stabilita nella misura del solo 5%.
- (8) Alle sistemazioni esterne concernenti impianti sportivi si applica una quota pari al 50%.
- (9) Per i progetti di totale demolizione e ricostruzione di edifici, con sagoma e/o prospetti e/o caratteristiche planivolumetriche differenti da quelle dell'edificio originario, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico, si applica la tariffa prevista per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; nell'eventualità in cui l'intervento di totale demolizione e ricostruzione comporti altresì un incremento di volumetria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal richiamato art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, all'incremento di superficie conseguente all'incremento volumetrico si applica la tariffa della nuova costruzione con un abbattimento del 20% in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, comma IV del medesimo DPR 380/2001.